



Bruxelles, 11.11.2022
COM(2022) 585 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**relativa alla verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli
Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica
finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle
transazioni finanziarie dei terroristi**

{SWD(2022) 357 final}

Il 1° agosto 2010 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (*Terrorist Finance Tracking Program - TFTP*)¹.

Aspetti procedurali

L'articolo 13 dell'accordo prevede verifiche congiunte periodiche delle disposizioni riguardanti le salvaguardie, i controlli e la reciprocità, svolte da équipes dell'Unione europea e degli Stati Uniti, che includono la Commissione europea, il dipartimento del Tesoro statunitense (in appresso: il "Tesoro") e i rappresentanti di due autorità per la protezione dei dati di Stati membri dell'UE, ed eventualmente anche esperti di sicurezza e protezione dei dati e persone con esperienza in campo giudiziario.

La presente relazione riguarda la sesta verifica congiunta dell'accordo dalla sua entrata in vigore e interessa il periodo compreso fra il 1° dicembre 2018 e il 30 novembre 2021. Le verifiche congiunte precedenti si sono svolte nel febbraio 2011², nell'ottobre 2012³, nell'aprile 2014⁴, nel marzo 2016⁵ e nel gennaio 2019⁶. Il 27 novembre 2013 la Commissione ha adottato la comunicazione riguardante la relazione congiunta della Commissione e del Tesoro relativa al valore dei dati forniti nell'ambito del TFTP ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo⁷.

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo, ai fini della verifica la Commissione europea ha rappresentato l'Unione europea e il Tesoro ha rappresentato gli Stati Uniti. L'équipe dell'UE incaricata della verifica era diretta da un alto funzionario della Commissione e constava in totale di due membri del personale della Commissione, nonché di rappresentanti di due autorità nazionali responsabili della protezione dei dati.

La sesta verifica congiunta si è articolata in due fasi principali: l'8 marzo 2022 all'Aia presso Europol e il 29 e il 30 marzo 2022 a Washington presso il dipartimento del Tesoro.

La presente relazione si basa sulle informazioni contenute nelle risposte scritte del Tesoro al questionario UE inviato prima della verifica, sulle informazioni ottenute dalle discussioni con il personale del Tesoro e con i membri dell'équipe USA incaricata della verifica, così come su informazioni figuranti in altri documenti pubblici del Tesoro. La relazione tiene inoltre conto delle informazioni fornite dal personale di Europol durante la verifica, comprese le osservazioni formulate dal responsabile della protezione dei dati di Europol. Per completare le informazioni disponibili, la Commissione ha inoltre incontrato il fornitore designato da cui ha ricevuto altri dati, e il 24 gennaio 2022 ha organizzato una riunione per ottenere un feedback dagli Stati membri sulle disposizioni dell'accordo relative alla reciprocità.

¹ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 5.

² SEC(2011) 438 final.

³ SWD(2012) 454 final.

⁴ COM(2014) 513 final e SWD(2014) 264 final dell'11.8.2014.

⁵ COM(2017) 31 final e SWD(2017) 17 final del 19.1.2017.

⁶ COM(2019) 342 final e SWD(2019) 301 final del 22.7.2019.

⁷ COM(2013) 843 final del 27.11.2013.

Raccomandazioni e conclusioni

Sulla base delle informazioni e delle spiegazioni ricevute dal Tesoro, da Europol, dal fornitore designato e dai supervisori indipendenti, e sulla base della verifica dei documenti rilevanti e di un campione casualmente selezionato di richieste di ordinanze di produzione e di ricerche effettuate sui dati forniti nell'ambito del TFTP, la Commissione ritiene che l'accordo, e le sue salvaguardie e controlli, vengano correttamente attuati.

Europol sta svolgendo i suoi compiti di verifica in piena conformità con l'articolo 4, sulla base dei documenti giustificativi dettagliati e regolarmente aggiornati ricevuti dal Tesoro. Il meccanismo di supervisione sta funzionando senza difficoltà e garantisce efficacemente che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5; ciò comporta anche che i dati vengano consultati solo in presenza di informazioni o prove preesistenti che inducano a ritenere che l'oggetto delle ricerche abbia un nesso con il terrorismo o il suo finanziamento. Tutti i dati non estratti sono cancellati al più tardi cinque anni dopo il ricevimento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo.

Il TFTP resta uno strumento fondamentale di comunicazione di informazioni tempestive, precise ed affidabili sulle attività associate a sospetti atti di pianificazione e finanziamento del terrorismo, e contribuisce a individuare e rintracciare i terroristi e le loro reti di supporto in tutto il mondo. Durante il periodo di verifica in oggetto l'UE ha continuato a trarre notevoli vantaggi dal TFTP, e quasi il 50 % degli indizi risultanti dall'insieme delle ricerche effettuate sono stati trasmessi a Europol e agli Stati membri dell'UE. In alcuni casi, le informazioni fornite in virtù dell'accordo sono state determinanti nel portare avanti indagini specifiche relative ad atti terroristici avvenuti sul territorio dell'UE.

Nonostante il numero medio di indizi al mese sia calato da 2 232 a 1 631 durante il periodo di verifica, in gran parte a causa della pandemia di COVID-19, tale numero è rimasto comunque a un livello elevato e ha continuato a dimostrare il valore dell'accordo. Il numero di ricerche al mese è diminuito da 1 115 a 828, ovvero del 26 % rispetto al periodo di verifica precedente.

Il telelavoro obbligatorio negli Stati Uniti da marzo a maggio 2020 non ha inciso in maniera significativa sulle disposizioni riguardanti le salvaguardie, i controlli e la reciprocità stabilite nell'accordo. Il ruolo dei supervisori, dei revisori, e il controllo delle misure di sicurezza per proteggere le informazioni classificate non hanno subito ripercussioni se non in termini di adeguamento del personale. Anche se il Tesoro, durante questo periodo limitato, non ha inviato nuove richieste di cui all'articolo 4 allo scopo di ottenere dati, la Commissione ritiene che esso, durante questo stesso periodo, poteva rispondere a richieste urgenti e prioritarie di svolgimento di ricerche attraverso il TFTP conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 5 dell'accordo.

Per un potenziale ulteriore miglioramento, la Commissione riconosce che il Tesoro, in occasione della valutazione annuale delle richieste di cui all'articolo 4, valuta i tipi di messaggi e le aree geografiche più e meno pertinenti ai fini delle ricerche TFTP, ma propone che il risultato di tale valutazione sia spiegato in maggior dettaglio nelle successive richieste di cui all'articolo 4. Tali spiegazioni più dettagliate potrebbero dimostrare meglio che il

Tesoro ha circostanziato con precisione la sua richiesta onde ridurre al minimo la quantità di dati richiesti al fornitore designato, in linea con l'articolo 4, paragrafo 2.

La Commissione propone inoltre che il Tesoro migliori i propri meccanismi di riesame della necessità di conservare i "dati estratti", per garantire che siano conservati solo per il tempo necessario alle indagini o azioni penali specifiche per le quali sono usati (articolo 6, paragrafo 7). La Commissione suggerisce che il Tesoro istituisca procedure scritte per il riesame di tale conservazione dei dati.

In tale contesto, la Commissione chiede agli Stati membri di impegnarsi maggiormente per informare Europol, in quanto punto di contatto unico (SPoC), quando un caso è stato definitivamente chiuso. Questo ai fini della successiva comunicazione di tali informazioni al Tesoro, cosa che dovrebbe comportare in linea di principio la cancellazione dei dati estratti relativi al caso in questione a meno che vi siano altre indagini basate su tali dati. Europol e gli Stati membri dovrebbero istituire ed attuare procedure per fornire un tale feedback. Dovrebbero inoltre essere presi in considerazione i dati estratti che sono consultati dagli analisti del Tesoro ma che non sono considerati pertinenti nel contesto di una specifica indagine e pertanto non sono ulteriormente diffusi in tale quadro. Nella misura in cui tali dati sono estratti e stampati, la Commissione raccomanda che il Tesoro definisca indicazioni scritte per la gestione dei documenti rivolte agli utenti/analisti TFTP, per garantire che tali dati estratti siano conservati conformemente all'articolo 6, paragrafo 7.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire a Europol un feedback regolare - per una successiva condivisione con il Tesoro se del caso - sul valore aggiunto degli indizi ricevuti da tale dipartimento nell'ambito del TFTP, cosa che potrebbe migliorare ulteriormente la qualità e la quantità delle informazioni scambiate ai sensi degli articoli 9 e 10. La Commissione incoraggia Europol a portare avanti il suo impegno nella promozione attiva della conoscenza del TFTP e a sostenere gli Stati membri che si avvalgono della sua consulenza e della sua esperienza per preparare le richieste mirate di cui all'articolo 10. La Commissione incoraggia inoltre gli Stati membri ad avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nel quadro del TFTP.

La Commissione rileva che le procedure di trattamento delle richieste inoltrate da persone per assicurarsi che i loro diritti in materia di protezione dei dati siano stati rispettati conformemente all'accordo sembrano funzionare in modo efficiente. La Commissione rileva inoltre che nel novembre 2020 l'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili degli Stati Uniti ha affermato, nel contesto di una verifica della supervisione del TFTP, che il programma è concepito in modo accurato, apporta un valore significativo alla lotta contro il terrorismo, e protegge adeguatamente la privacy delle persone. La Commissione sottolinea quanto sia importante che il responsabile della protezione della vita privata (*Privacy Officer*) del dipartimento del Tesoro statunitense, incaricato dell'attuazione degli articoli 15 e 16 dell'accordo, prosegua negli sforzi per rendere più facilmente esercitabile il diritto di accesso e di ricorso, e che esamini inoltre come testare le procedure in assenza di richieste specifiche.

La Commissione si compiace della costante trasparenza delle autorità statunitensi nel fornire informazioni che attestano il valore del TFTP nell'operato del controterrorismo internazionale.

Le informazioni dettagliate su come i dati forniti nell'ambito del TFTP possono essere e sono effettivamente usati e i casi concreti illustrati nella relazione congiunta sul valore di tali dati e nel contesto della presente verifica spiegano chiaramente il funzionamento e il valore aggiunto del TFTP per la sicurezza su entrambe le sponde dell'Adriatico, poiché esso resta uno strumento fondamentale per coadiuvare gli analisti e le indagini antiterrorismo, ad esempio individuando terroristi e finanziatori prima sconosciuti..

Nel periodo in esame l'UE ha potuto trarre dal TFTP relativamente maggiori vantaggi rispetto ai periodi considerati nelle verifiche precedenti. Le autorità statunitensi si sono ampiamente avvalse della possibilità di cui all'articolo 9 dell'accordo di fornire spontaneamente informazioni ottenute tramite il TFTP alle autorità dell'Unione europea. Inoltre, nel periodo oggetto della verifica, Europol ha continuato ad attivare proattivamente una serie di richieste ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo, contribuendo così ad aumentare la sensibilizzazione al TFTP tra le autorità degli Stati membri. Al tempo stesso, tali autorità hanno affermato che gli indizi diffusi dal Tesoro su copie fisiche cartacee potrebbero essere trattati in modo più efficiente se trasmessi in formato digitale. La Commissione invita il Tesoro ed Europol a esaminare possibili modalità per facilitare il trattamento degli indizi, in linea con le disposizioni in materia di sicurezza del TFTP.

Una verifica periodica dell'accordo è essenziale per garantirne la corretta attuazione, per costruire una relazione di fiducia fra le Parti contraenti e per fornire alle parti interessate rassicurazioni quanto all'utilità dello strumento TFTP. La Commissione e il Tesoro hanno convenuto di effettuare la prossima verifica congiunta ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo all'inizio del 2024.

Il funzionamento dell'accordo, il procedimento della verifica congiunta, gli esiti e le raccomandazioni sono esposti in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente relazione.